

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Ricorso ex artt. 14-ter e seguenti, Legge 27.1.2012 n. 3 **per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio**

All'Illustrissimo Giudice delegato,

Sandro Paoletti, nato a Schaffhausen (Svizzera) il 23/11/1975 e residente a Castel San Pietro Terme in Via _____, Codice fiscale: _____, (allegato 1) di professione cameriere, elettivamente domiciliato e rappresentato dalla:

D.ssa Maria Teresa Piccinu, dottore commercialista, domiciliata per il presente procedimento a Castel San Pietro Terme, in Via A. Meucci 24\c.

Riferimenti: mariateresa.piccinu@pec.it - Cellulare _____ – Tel. _____

-per il ricorrente-

1. PREMESSE

Il sottoscritto ricorrente Sandro Paoletti, con istanza depositata in data 16/11/2020 presso l'OCC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 6, comma 2 lettera c) L.3/2012. Versa dunque in uno stato di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile.

Evidenzia altresì che non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e b), L.3/2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 9, chiedeva la nomina di un professionista che svolgesse i compiti attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi.

In data 18/12/2020 è stato assegnato il ruolo generale n. 4536 dal Dott. Adolfo Barbieri che nominava Elio Arcuri Dottore Commercialista con studio in Via Ferrarese n. 3- 40128 Bologna, tel/fax n.051 371020, indirizzo pec: elio.arcuri@legalmail.it, quale Gestore della crisi ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012. A seguito dell'accettazione dell'incarico in data 21\12\2020 il Professionista Dott. Elio Arcuri procedeva all'esame della documentazione messa a disposizione dal ricorrente.

Successivamente, ci sono state diverse consultazioni e un incontro conclusivo nel corso del quale il Professionista ha chiesto ed ottenuto ogni documentazione utile alla puntuale ricostruzione della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il ricorrente è a conoscenza che il beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 14 terdecies della L. 3/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge. Ai fini della stessa esdebitazione, che qui richiamiamo e che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nessun protesto, nessuna iscrizione negativa, nessun rilievo di tipo penale, così come risulta anche dalle visure prodotte e agli atti (allegato 2 e 2B).

Reso edotto su quanto precede, dichiara che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene l'unica modalità organica, efficace e più accessibile per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Si richiede la riunione e il coordinamento delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento presentate distintamente dai due fratelli Paoletti Sandro e Paoletti Loredana, membri della stessa famiglia, conviventi e con stessa origine del sovraindebitamento. (art. 7-bis Procedure familiari – D.L. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176)

2. STORICO SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Si riporta la relazione sottoscritta dal ricorrente.

“Per ripercorrere le cause della situazione attuale di sovraindebitamento devo collegarmi alla identica storia di mia sorella Loredana Paoletti che anche lei chiede l'accesso alla procedura della legge 3\2012.

Oltre che fratelli, siamo stati anche soci della 3 JOLLY SNC DI PAOLETTI SANDRO E PAOLETTI LOREDANA, società che gestiva un'attività di ristorante-pizzeria, chiusa nel gennaio del 2017.

I nostri problemi di sovraindebitamento sono stati originati da situazioni connesse all'attività aziendale.

Il Ristorante-Pizzeria 3 Jolli era gestito dai nostri genitori e dai loro soci fin dal 1981 con una società in accomandita semplice.

Io ero entrato in società nel 2001 come socio accomandante. Nel 2002 è entrata anche Loredana come socio accomandante rilevando parte delle quote del socio uscente. A quei tempi avevamo entrambi un ruolo marginale nelle scelte e nella gestione, praticamente eravamo trattati come dei dipendenti senza poter incidere nell'andamento dell'azienda perché ritenuti giovani e inesperti.

Nel 2012 io e mia sorella Loredana abbiamo rilevato la totalità delle quote dai nostri genitori e dai nostri zii prendendo in mano la gestione del ristorante in maniera autonoma rispetto a loro trasformando la società da accomandita semplice a società in nome collettivo.

La società però era già a quel tempo abbastanza compromessa sia per le forti spese di gestione, sia per eventi straordinari che avevano causato uno squilibrio finanziario. In particolare un accertamento subito dalla Agenzia delle Entrate relativamente a problematiche derivanti dallo “Studio di settore” e una sanzione dell’Ispettorato del lavoro nel 2008. Questo carico di debiti si è automaticamente riversato su di noi al momento della cessione delle quote essendo gli altri soci impossibilitati a far fronte con risorse proprie. E’ stato un grande errore di cui stiamo ancora oggi pagandone le conseguenze. Però in quegli anni avevamo ancora la speranza, superata bene o male la crisi del 2008, di poter rilanciare l’azienda che manteneva nel territorio una forte notorietà e un buon flusso di clienti. Però il locale, nonostante alcuni interventi sui costi, richiedeva comunque importanti spese di gestione, in particolar modo un onerosissimo contratto di locazione di circa 4.000 euro al mese che non siamo mai riusciti a ridurre come importo per la rigidità dei proprietari, nonostante le molte rate che non riuscivamo ad onorare. L’apertura e la concorrenza di altri tre ristoranti pizzeria nelle immediate vicinanze ha poi ulteriormente complicato l’andamento del lavoro per cui gli incassi non erano adeguati.

Il ricorso a finanziamenti bancari per far fronte alla gestione ordinaria e per sostenere le spese legali per i contenziosi sopradescritti, non hanno comunque consentito di trovare un equilibrio gestionale e di conseguenza la mancanza di liquidità era costante.

La scarsità di risorse ci consentiva, pur con difficoltà, di pagare solo in parte i fornitori, le utenze e i dipendenti.

I debiti con l’erario e con gli istituti previdenziali si mettevano in secondo piano pensando di poterne recuperare in tempi migliori il pagamento. Purtroppo questo siamo riusciti a farlo solo parzialmente e di conseguenza si sono accumulati i debiti con ulteriori sanzioni e interessi.

Abbiamo cercato di resistere riducendo il personale e cercando altri finanziamenti bancari con la Unipol Banca e con la ex Carisbo ma senza risultato, anzi ci siamo indebitati ancora di più.

Negli ultimi tempi oltre al cronico accumulo di mensilità non pagate della locazione, alcune mensilità dello stipendio e il TFR di due dipendenti, debiti con lo Stato e Inps, abbiamo accumulato dei debiti con altri fornitori quali Partesa, per le bevande, Lavanderia Moderna per il servizio di pulizia tovagliati, Caffè Almetti, Hera e altri fornitori vari per importi minori.

La situazione era diventata insostenibile e abbiamo dovuto di conseguenza nel 2017 cessare l’attività e chiudere con grande rammarico un locale storico per la nostra famiglia ed anche per il nostro territorio. La mia situazione personale è stata ulteriormente aggravata dalla separazione da mia moglie e dalle spese di mantenimento delle nostre figlie (allegato 3)”.

Attualmente il ricorrente svolge attività di cameriere presso la società Hotel Ristorante Il Gallo di Lucatini Monica e C. sas con un reddito medio netto mensile di circa € 1.150,00, desumibile dalla

media delle ultime dichiarazioni reddituali disponibili (allegato 3A – allegato 3B – allegato 3C), dalle buste paga 2022 (allegato 23) **al netto del pignoramento in corso** (allegato 4B)

Il ricorrente è separato dal 2013 e deve corrispondere euro 400 al mese per le spese di mantenimento delle due figlie. Attualmente vive con i genitori e la sorella contribuendo alle spese di casa.

Il passivo è composto da debiti in Agenzia Riscossione per imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi di mora, da esposizioni con banche per l'azienda, da canoni di locazione, da sanzioni per verbali e da debiti nei confronti di dipendenti, oltre che da debiti verso fornitori.

Il ricorrente ha cercato in tutti i modi di gestire il suo gravame con diligenza, finchè non è stato letteralmente travolto dalla situazione in gran parte originata dai genitori e dai parenti dai quali ha rilevato le quote societarie. Si fa presente che il ricorrente ha tentato di accedere all'istituto della rottamazione e del saldo e stralcio per cercare di trovare una soluzione al debito raggiunto almeno con lo Stato. Tale adempimento è stato presentato all'ente ma, comunque l'onere complessivo è risultato superiore alle sue possibilità.

Ciò detto, oggi, a quasi 47 anni appare difficile, senza un intervento straordinario, la possibilità di risollevarsi, di rifarsi una famiglia, considerato anche l'onere aggiuntivo del mantenimento delle figlie avute dal matrimonio chiuso con la separazione.

In quest'ottica, va certamente riconosciuta l'opportunità di accedere alla L.3/2012, nello spirito voluto dal legislatore di concedere al debitore meritevole una seconda possibilità.

Come emerge dall'esposta cronistoria, il ricorrente è in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni radicate nel tempo, contrarie alla propria volontà e difficilmente prevedibili. In effetti è una vittima incolpevole del proprio dissesto in gran parte causato da scelte sbagliate effettuate senza adeguata assistenza e consulenza in età giovanile.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESENTE PROCEDURA

Requisiti soggettivi. Il ricorrente, come subito accertato dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla L.3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né mai, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Requisiti oggettivi. Sotto il profilo oggettivo, il sig. Paoletti integra il requisito normativo del “sovraindebitato”, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e definitiva incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti. Evidente è la sproporzione tra il complesso dei debiti e il patrimonio prontamente liquidabile.

Considerato che:

Nel formulato legislativo di cui alla L.3/2012 all’art.14-ter nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all’attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta.

A rafforzare quanto sopra, si richiamano inoltre, la lettera b) del terzo comma dell’art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi, solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio ed ella propria famiglia, e l’art. 14-quinquies comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità. L’emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato viene condizionato solo alla verifica giudiziale inerente all’assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L’assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata altresì, ai sensi dell’art. 14-terdecies, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell’esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d’essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue, che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere anche in questo caso, in analogia con quando accade nei fallimento privo di attivo ex art. 102 L. F. l’accesso a Liquidazioni prive o con scarsa massa attiva.

Tali considerazioni, derivano dalla consapevolezza, che non vi sarà alcun *Vulnus* per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale. Al contrario, un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

In ultimo va in questa sede ricordata, la possibilità, prevista nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza la volontà del legislatore di liberare totalmente il soggetto sovraindebitato tanto in ipotesi di liquidazione controllata dei beni relitti quanto in ipotesi di incapacienza dello stesso.

4. SPESE DI VITA

Il **Nucleo familiare**, come da stato di famiglia (allegato 4) , è composto dal debitore, dalla sorella e dai genitori pensionati a cui si aggiungono le due figlie che vivono presso la ex moglie. Le spese di casa vengono suddivise in tre parti uguali.

Dall'esame degli estratti conto il richiedente spende pressoché tutto lo stipendio, che preleva con bancomat settimanali, per affrontare le sue spese. Nell'ottica di individuare un accantonamento mensile utile alla procedura, egli affronterà per i prossimi 4 anni una vita ancora più attenta alle spese privilegiando la salute e il suo lavoro, fissando quello che per lui è l'obiettivo primario di "second life": rifarsi una vita e una nuova famiglia. Qui, il vero motivo per cui ricorre a questa procedura di composizione della sua crisi da sovraindebitamento.

Dal suo netto mensile lui deve far fronte alle spese di vita che, per raggiungere un livello dignitoso, non possono scendere al di sotto di 950,00 €. Questo livello è inferiore anche alla risultanza di una media Istat tra soglia di povertà (600 € circa) e media del consumo medio pro capite (1.666 €) per classe di età/residenza.

Questo limite minimo di 950,00€, peraltro, gli consentirebbe di condurre una vita appena dignitosa durante il periodo della procedura di liquidazione del patrimonio.

Oltre alle spese attuali e documentate, il sig. Paoletti dovrebbe affrontarne alcune straordinarie quali le cure dentali più urgenti e le spese di mantenimento delle figlie.

SPESE DI VITA

quota spese comuni annuali del nucleo familiare considerate, a carico della ricorrente, nella misura di 1\3 del totale	quota 1/3	spese personali	
utenza acqua	120		

utenza energia	657		
utenza gas	300		
condominio	-		
manutenzione caldaia	100		
manutenzioni varie	250		
rate mutuo	-		
alimenti	2.200	800	
vestiario		800	
mantenimento figlie (da separazione)		4.800	
cura della persona		200	
spese mediche		500	
imprevisti		500	
su base annua	3.627	7.600	11.227
su base mensile (arrotondato)			936-950

Il ricorrente è perfettamente consapevole che ai sensi **dell'art. 14 – undecies (beni e crediti sopravvenuti) L.3/2012**, per il periodo previsto dalla Liquidazione in anni 4, l'eventuale eccedenza dei redditi netti sul minimo vitale indisponibile potrebbe essere messa a disposizione del Liquidatore e dei creditori e più in generale della procedura.

5. ATTIVO

Si riepiloga di seguito la composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore istante, al fine di meglio comprendere la proposta e il piano di liquidazione così come formulato dalla stessa.

Beni immobili registrati: nessuno

Beni mobili registrati: nessuno

Beni mobili in uso: si evidenzia solo un telefono cellulare di scarso valore utilizzato per motivi di lavoro; no arredi in quanto di proprietà dei genitori.

Liquidità messa a disposizione della procedura: impegno personale sullo stipendio da quantificarsi in circa 200 € mensili in costanza della liquidazione (200 €*48rate= 9.600 €).

Liquidità extra: Impegno da parte di un familiare, pari ad € 2.000 che verrà destinato alla procedura.

L'attivo totale stimato è, pertanto, pari ad € 11.600.

Come sopra evidenziato, il ricorrente è gravato nel suo stipendio da pignoramento mensile. **Si evidenzia l'importanza che ne venga fatta esplicita menzione (pignoramento dalla società Hera Comm spa nel 2020), (allegato 4B).**

In sostanza rimarrebbe alla procedura la somma equivalente alla trattenuta mensile da pignoramento, ovviamente anche oltre la scadenza.

I redditi annui percepiti sono i seguenti:

Anno	reddito lordo	imposte	bonus	reddito netto	mensile
2018	18244	-3274	960	15930	1328
2019	17212	-3114	976	15074	1256
2020	11075	-1148	1002	10929	911

Considerando l'anno 2020 più anomalo dovuto alle chiusure della pandemia, si può sostenere che lo stipendio medio possa ragionevolmente aggirarsi intorno ai 1.150,00€, **come media degli ultimi tre anni dichiarati.**

Sulla base delle considerazioni che precedono, il debitore istante quantifica che, tolte le spese mensili necessarie per il suo mantenimento, risulta essere “disponibile” una quota dello stipendio per i creditori pari ad Euro 200,00, restando inteso che qualora ci fossero entrate extra o incrementi salariali consistenti, l'eventuale extra reddito entrante sarebbe a disposizione dei creditori.

Stipendio medio mensile libero da pignoramento	1.150,00 €
Fabbisogno mensile necessario al proprio sostentamento	950,00 €
Stipendio mensile eccedente il fabbisogno	200,00 €

La quota degli stipendi da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal giudice ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 3/2012: si precisa che ai fini della simulazione sopra riportata si è fatto riferimento a quanto comunicato dallo stesso debitore in relazione alla quantificazione delle spese mensili del fabbisogno familiare ed alla stima dello stipendio medio mensile maturato.

La quota degli stipendi da destinare ai creditori sarà ovviamente determinata dal giudice ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 3/2012.

Tale quantificazione dell'attivo è collocabile nella fattispecie di “redditi futuri” che, giurisprudenza Consolidata prevede possibile in tema di liquidazione di patrimonio.

A titolo di menzione:

una recente pronuncia del Tribunale di Pordenone, “...in composizione collegiale (Pres. Tenaglia, est. Bolzoni) del 14.03.2019, che ha ritenuto di poter superare la soluzione negativa supportata da una interpretazione letterale dell'articolo 14 ter L. 3/2012, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni mobili e immobili da liquidare in assenza dei quali verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto (istituto che prevede, tra l'altro, la nomina di un liquidatore proprio

al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili).

A sostegno della tesi viene addotta la circostanza che nella nozione di “beni” di cui all’articolo

810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro, nonché:

il fatto che l’articolo 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies L. 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.

ATTIVO STIMATO

Donazione familiare	2000
Quota da stipendio €200*48	9600
Tot attivo	11600

6. PASSIVO

Di seguito si riepilogano le posizioni debitorie

a) Debito in carico all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, allegato 5 che comprende:

N. Doc	Descrizione	Ente creditore	Data notifica	Iniziale	sgravio	Sospeso	Da Pagare
02020090061578489000	Cartella	AMM.FIN. DIR.PROV.LE	31/03/2011	7.290,12	0,00	0,00	10.754,48
02020110014353459000	Cartella	AMM.FIN. DIR.PROV.LE	13/10/2011	215,18	0,00	0,00	270,49
02020110084373462000	Cartella	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	23/11/2011	793,70	0,00	0,00	1.120,34
32020120003582821000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	31/01/2013	1.686,93	0,00	0,00	2.377,29
32020130000802710000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	06/05/2013	875,56	0,00	0,00	1.222,42
32020130005101835000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	08/03/2014	1.782,45	0,00	0,00	2.417,27
32020140001300037000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	10/07/2014	2.513,04	0,00	4,12	3.359,25
32020140003166509000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	21/11/2014	5.007,12	1.165,20	0,00	4.902,47
02020170006447036002	Cartella	CCIAA – DIR. ANNUALE	16/05/2017	268,41	0,00	0,00	302,72
32020180002581139000	Avv. addebito	INPS SEDE DI IMOLA	11/08/2018	701,47	0,00	0,00	745,02
							27.471,75

b) Fideiussioni cointestate con Paoletti Loredana:

- 1) per finanziamento residuo euro 48.926 ex Unipol Banca (credito ceduto a UNIPOLREC – allegato 24), intimazione Unipol Banca del 2017 allegata (allegato 25) e garanzia consortile ITALIA COMFIDI ARL con fideiussione personale (allegato 26), rilevato anche da CR (allegato 6 alla pagina 26) e in CRIF (allegato 7) dove risulta estinto per cessione del credito.
- 2) per linea di credito in scoperto di conto corrente di originari euro 22.483 Banca Intesa ex CARISBO, come da intimazione del 2014 allegata (allegato 27) , visibile anche in CRIF (allegato 7), credito ceduto a MBCredit Solutions spa (allegato 27 bis) per euro 19.126,04.

c) Canoni affitto locale, proprietà Emiliani\Monti per euro 108.313,00 come da allegato 8

d) Sanzioni verbali Ministero del lavoro e politiche sociali ex 3 Jolly sas per euro 11.260,00. Come da allegato 9

- e) Dipendenti Garavina Erica e Bangau Alexandra ex 3 Jolly snc per retribuzioni e TFR per euro 16.878,00. Come da allegato 10 e 11
- f) Fornitori per euro 5.039,65, in particolare Ca de medici per euro 867,00, Distillerie camel spa per euro 945,00, Hera (Europa factor) per euro 636,00, Torrefazione Almetti per euro 2591,65 come da allegati 12, 13, 14, 15
- g) Fornitori utenze più varie per euro 29.841,00, in particolare Sorit per Hera taxa rifiuti varie annualità euro 13148,00 , Hera Com per euro 7719,00, Circondario Imolese Tari 2013 per euro 8083,00, Imposta pubblicità varie annualità per euro 891,00, Utenze private per euro 618,00 come da allegati 16, 17, 18, 19
- h) Fornitori utenze private per euro 618,00 Come da allegati 20, 21, 22.

Prima delle spese sopra riportate devono essere considerati debiti prededucibili i costi di procedura stimati in complessivi euro 1.950,99 (millenovecentocinquanta/99) come da preventivo di spesa inviato da OCC BOLOGNA accettato e controfirmato in data 27/11/2020.

In sintesi la posizione debitoria può essere così riassunta:

Descrizione	credito privilegiato P e chirografario C
Agenzia delle Entrate-Riscossione	27.471,75 P
UNIPOL FIDEIUSSIONE – Coobligato con Paoletti Loredana	48.926,00 C
INTESA FIDEIUSSIONE – credito ceduto a MBCREDIT SOLUTIONS spa Coobligato con Paoletti Loredana	19.126,04 C
RETRIBUZIONI E TFR GARAVINA ERICA – Coobligato con Paoletti Loredana	4.381,00 P
RETRIBUZIONI E TFR BANGAU ALEXANDRA – Coobligato con Paoletti Loredana	12.498,00 P
LOCAZIONI EMILIANI-MONTI – Coobligato con Paoletti Loredana	108.313,00 C
SANZIONI MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Coobligato con Paoletti Loredana	11.260,00 P
CA DE MEDICI SRL – Coobligato con Paoletti Loredana	867,00 C
DISTILLERIE CAMEL SPA – Coobligato con Paoletti Loredana	945,00 C
HERA SPA> EUROPA FACTOR – Coobligato con Paoletti Loredana	636,00 C
TORREFAZIONE ALMETTI – Coobligato con Paoletti Loredana	2.591,65 C
SORIT C/HERA- TASSA RIFIUTI 2010-11-12 – Coobligato con Paoletti Loredana	13.148,00 P
HERA COM – Coobligato con Paoletti Loredana	7.719,00 C
CIRCONDARIO IMOLESE X TARI 2013 – Coobligato con Paoletti Loredana	8.083,00 P
IMPOSTA PUBBLICITA' COMUNALE 2015-16-17 – Coobligato con Paoletti Loredana	891,00 P
UTENZE PRIVATE	618,00 C
Costi procedura come da preventivo approvato	1.950,99 P
totale generale	269.425,43

Il valore indicato è, come da prospetto, in massima parte condiviso con la sorella Paoletti Loredana ed è dinamico in quanto potrebbe variare per importi dovuti a interessi di mora e a cartelle sospese per sgravio/oggetto di definizione agevolata che potrebbero non essere ancora conteggiati in maniera precisa negli estratti di ruolo AER.

7. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sulla liquidazione dei beni del sovraindebitato. Per la nozione di beni ricorriamo all'art. 810 c.c. il quale recita che “Sono beni le cose che possono formare oggetti di diritti”.

Per tali possiamo dunque includere i redditi futuri come al dibattuto punto 5), che qui richiamiamo, con i frutti del suo lavoro dipendente oltre ad un extra di 2.000,00€ donatogli da un familiare.

In Sintesi si propone:

- Fissazione del livello di disponibilità minimo per le spese di vita in 11.400€ annui, ovvero 950,00€ mensili.
- Messa a disposizione per tutta la durata della procedura in base ai termini di legge, dell'eccedenza al reddito minimo di cui sopra, suddividendo l'importo nei mesi di stipendio.
- Messa a disposizione di ulteriori 2.000,00€ quale extra utili che provengono da un intervento di un familiare.

I crediti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore.

8. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda del ricorrente è contenuto nella relazione del Professionista incaricato di cui alla Relazione Gestore della Crisi (allegato 28).

9. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente, come già accennato, si riserva, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art.9 comma 3-ter L.3/2012.

Alla luce di quanto sopra esposto e documentato, il ricorrente

CHIEDE

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L.3/2012 sulla base di quanto sopra esposto con decreto ex art. 10.1.
- la Nomina, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 1, L.3/2012 di un liquidatore, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., e per il quale, in funzione di economia processuale, si suggerisce lo stesso professionista incaricato da OCC Dottori Commercialisti Bologna nella persona del Dottore Elio Arcuri, attuale gestore della crisi.
- di disporre la pubblicazione della proposta e del decreto nei siti preposti;
- di disporre che non potranno essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità azioni cautelari o esecutive né acquistati eventuali diritti di prelazione sul "patrimonio" oggetto della liquidazione con espressa menzione dell'attuale pignoramento Hera.
- che non vengano dunque intraprese azioni sullo stipendio attuale o futuro;
- di fissare i limiti di cui all'art.14-ter, comma 6, lett.b L.3/2012, nell'importo minimo di almeno 11.400€ annui (corrispondenti a 950,00€ mensili) per consentire un minimo vitale ed una vita dignitosa volta a recuperare anni di disagio e al fine di riacquistare un ruolo maggiormente integrato nella società con l'ipotesi di potersi rifare una famiglia.
- fissare nel termine di legge, attualmente 4 anni ma in via di modifica, il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 14-undecies e 14-terdecies della Legge 3/2012.
- di disporre la riunione e il coordinamento delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento presentate distintamente dai due fratelli Paoletti Sandro e Paoletti Loredana, membri della stessa famiglia, conviventi e con stessa origine del sovraindebitamento (art. 7-bis Procedure familiari – D.L. 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176)**

DELEGA

la d.ssa Maria Teresa Piccinnu, dottore commercialista iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Bologna, a rappresentare il ricorrente in ogni stato del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio così come indicato

in epigrafe.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato di cui al D.p.r. 115/2002 è pari ad € 98,00.

Si allegano (con riserva di eventuale integrazione):

1. Copia documento del ricorrente - 2. Carichi penali - 2B. Visura di non esistenza protesti - 3. atto separazione con mantenimento - 3A . redditi 2019 - 3 B . redditi 2018 - 3 C. cu redditi 2020 - 4. residenza e stato di famiglia - 4 B. pignoramento stipendio - 5. estratto Agenzia riscossione - 6. estratto CR Banca d'Italia - 7. estratto CRIF - 8. locazione Emiliani- 9. sanzioni ispettorato - 10. Garavina dipendente - 11. Bangau dipendente - 12. Ca de Medici – fornitore - 13. Camel – fornitore - 14. Europa factor – fornitore - 15. Torrefazione Almetti- fornitore - 16. Hera- fornitore - 17. Sorit- utenza - 18. Tares - 19. ICA - 20. Enel utenza privata - 21. Tari privato - 22. Tari privato - 23. Buste paga 2022 - 24. Cessione credito Unipol - 25. Intimazione mutuo Unipol - 26. Comfidi mutuo Unipol - 27. Intimazione Intesa – 27 bis Cessione a MBCredit Solutions spa - 28. relazione particolareggiata.

Castel San Pietro Terme, 07/04/2022

in fede
Paoletti Sandro
